

**Cass. civ. Sez. Unite, 01-10-1987, n. 7341**

Soc. Ceam c. Wiener Landes Hypotekbank

**OBBLIGAZIONI**Contratto  
in genere**E****CONTRATTI**

è valido il contratto di garanzia che consente al creditore, , di esigere dal garante il pagamento immediato del credito in quanto l'autonomia di tale contratto, rispetto al negozio principale, non è assoluta, ma relativa, essendo possibile, in caso di pagamento ingiusto, il riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse.

**FONTI**

Foro It., 1988, I, 103 nota di VIALE, TUCCI

Banca Borsa, 1988, II, 1

Banca Borsa, 1988, II, 383 nota di COSTANZA, RADICATI DI BRO

Foro It., 1988, I, 3021 nota di CALDERALE

Foro Padano, 1988, I, 193 nota di TARZIA

Giur. It., 1988, I,1, 1204 nota di ALESSANDRI

Nuova Giur. Civ., 1988, I, 17 nota di VIALE

Giur. It., 1988, I,1, 27

Foro Padano, 1988, I, 1 nota di RUBINO SAMMARTANO

Risparmio, 1988, 198 nota di GATTUCCIO

Dir. Fall., 1988, II, 229 nota di SIMONETTTO

**Cass. civ. Sez. Unite, 18-02-2010, n. 3947 (rv. 611835)**

Ater Az. Territoriale Edil. Residenziale c. Lloyd Italico Assic.S.p.A. e altri

**FIDEIUSSIONE**

FIDEIUSSIONE - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Effetti - Trasformazione in contratto autonomo di garanzia - Idoneità - Fondamento

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 09/05/2003)

**FONTI**

CED Cassazione, 2010

**Cass. civ. Sez. I Sent., 14-12-2007, n. 26262 (rv. 601218)**

B.P.G. c. Banca Sella S.p.A.

**BANCHE**Contratti  
inbancari  
genere**FIDEIUSSIONE**

FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEIUSSORE - Contratto autonomo di garanzia - Caratteri - Obbligo di effettuare il pagamento a semplice richiesta del creditore - Rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale - Configurabilità - Limiti - Abusiva esecuzione della garanzia - Nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa - Conseguenze - Fattispecie in tema di usura.

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli oppositori ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'[art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993](#) - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli [artt. 644 cod. pen.](#) e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex [art. 1418 cod. civ.](#)) (Cassa con rinvio, App. Torino, 14 Agosto 2003)

#### **FONTI**

Mass. Giur. It., 2007  
CED Cassazione, 2007

#### **Cass. civ. Sez. I Ord., 10-01-2018, n. 371 (rv. 647026-01)**

A. c. U.

#### **FIDEIUSSIONE**

CONTRATTI IN GENERE - Autonomia contrattuale - In genere contratto autonomo di garanzia - Eccezione di nullità della clausola anatocistica non fondata su un uso normativo - Fondamento FIDEIUSSIONE - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) in genere

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/05/2011)

#### **FONTI**

CED Cassazione, 2018